

Umanità del carcere e intelligenza artificiale: nuove sfide e prospettive future *

di **Damiano Francesco Pujia**

Sommario. 1. Il carcere umano: un'utopia necessaria, al presente. – 2. Relazioni e comunicazioni in carcere. – 3. Carcere e innovazione tecnologica. – 4. Carcere e intelligenza artificiale: dalla sicurezza alla dignità. – 5. Prospettive future

1. Il carcere umano: un'utopia necessaria, al presente.

La pena per poter essere definita giuridicamente come tale non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità¹. L'art. 27, co. 3° prima parte, Cost. individua un "elemento costitutivo" dell'istituto *pena*, in assenza del quale esso si pone al di fuori dalla legalità costituzionale: la pena disumana recede a "situazione di fatto", a una restrizione in contrasto con i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla C.E.D.U.

Tale principio trova attuazione nella legge n. 354-1975 (ordinamento penitenziario). L'art. 1 stabilisce che il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità; deve assicurare il rispetto della dignità della persona, senza discriminazioni e con finalità di reinserimento sociale; deve essere individualizzato.

Per garantire l'umanità del carcere e rispettare la dignità del detenuto sono fondamentali i contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia²: essi sono riconosciuti come elementi essenziali del trattamento finalizzato al reinserimento, ma assumono importanza vitale anche per garantire una pena improntata alla umanità e non alla vendetta pubblica.

* Relazione riveduta, ampliata e aggiornata svolta nell'ambito del Corso sull'Esecuzione Penale, Ordine degli Avvocati di Roma, Palazzo della Cassazione, Aula Avvocati, il 17.03.2026.

¹ Cfr. *ex plurimis* ESPOSITO A., *Le pene vietate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *rass. penit. e crim.*, 34, 2012, p. 158 ss.; PUGIOTTO A., *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in RUOTOLO M. (a cura di), *Il senso della pena. A un anno dalla sentenza Torregiani della Corte EDU*, Napoli, 2014, p. 53; MANES V., *Un canone di civiltà dimenticato: il principio di umanità delle pene*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 3, 2025, p. 703; FLICK G.M., *Il carcere nella Costituzione*, in *Sistema Penale*, 9 luglio 2025, p. 15.

² Cfr. sul punto, *ex plurimis*, VALENTI A., *Il video-colloquio in carcere: da strumento dell'emergenza pandemica a strumento ordinario del trattamento*, in COLAIACOVO G. (a cura di), *Carcere e covid. Riflessioni giuridiche a margine dell'emergenza*, Bari, 2023, p. 62 ss.; TALINI S., *L'uso delle tecnologie per il mantenimento dei rapporti affettivi*, in FIORELLI G. – GONNELLA P. – MASSARO A. – RICCARDI A. – RUOTOLO M. – TALINI S. (a cura di), *Pena e nuove tecnologie tra "trattamento e sicurezza"*, Napoli, 2022, p. 85 ss.; VIOLI L., *Principi dell'ordinamento penitenziario*, in BALDUCCI P. – MACRILLÒ A. – VIOLI L., *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, II ed., 2024, p. 827 ss.

La realtà del sistema penitenziario continua però a presentare profonde criticità. Sul punto è emblematica la questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze il 4 marzo 2026³, relativa alle condizioni detentive del carcere di Sollicciano, con riferimento agli artt. 147 c.p. e 47 *ter*, comma 1 *ter*, o.p., nella parte in cui non consentono di attivare – quale “rimedio estremo” dell’ordinamento – il rinvio facoltativo dell’esecuzione nel caso in cui la pena violi la dignità della persona detenuta traducendosi in un trattamento inumano e degradante. Secondo il Tribunale, una pena eseguita in condizioni degradanti è ingiusta e rende impossibile perseguire la finalità rieducativa.

Il carcere non può essere considerato uno spazio separato dal sistema dei diritti fondamentali, ma deve essere pienamente inserito nel quadro dei principi costituzionali di dignità, uguaglianza e solidarietà⁴.

La Repubblica deve assicurare “*un ambiente vivibile*”, da intendersi quale «*luogo in cui ricerca del profitto, natura e bisogni delle persone trovano un nuovo equilibrio capace di non far semplicemente “sopravvivere” le persone, ma vivere secondo solidarietà (art. 2 Cost.) e nel rispetto della pari dignità sociale (art. 3 Cost.), “nell’interesse delle future generazioni”*»⁵.

2. Relazioni e comunicazioni in carcere.

Uno degli elementi centrali dell’umanità della pena riguarda la possibilità per la persona detenuta di mantenere rapporti con il mondo esterno.

³ Cfr. Trib. Sorveglianza Firenze, ord. n. 636-2026, Pres. Est. Bortolato. Per un primo commento, cfr. GIUGNI I., *Carceri insalubri e poco dignitose: sollevata q.l.c. per mancanza di un “rimedio estremo” che consenta di porre fine a una detenzione inumana*, in *Sist. Pen.*, 3, 2026, p. 133 ss. L’ordinanza è consultabile al seguente URL: <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/giugni-carceri-insalubri-e-poco-dignitose-sollevata-qlc-per-mancanza-di-un-rimedio-estremo-che-consenta-di-porre-fine-a-una-detenzione-inumana>. La situazione del carcere di Sollicciano è al centro di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Firenze, che ha portato alla decisione inedita del G.I.P. di disporre il sequestro di sette sezioni dell’Istituto, di cui è stata data ampia notizia dalla stampa (cfr. sul punto il comunicato dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 17 giugno 2026: <https://www.camerepenali.it/cat/15724/il-sequestro-del-carcere-di-sollicciano-e-l%E2%80%99urgenza-di-agire.html>). Ha destato qualche perplessità l’invito formulato dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana a collocare brande e materassi “*per terra*”, al fine di far fronte all’inevitabile ulteriore affollamento degli Istituti destinatari dei detenuti trasferiti da Sollicciano (cfr. anche in tal caso il comunicato dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 9 luglio 2026: <https://www.camerepenali.it/cat/15755/si-mettano-i-materassi-luno-sopra-laltro-fino-allesaurimento-degli-spazi.html>).

⁴ Cfr. *ex plurimis*, RUOTOLO M., *Dignità e carcere*, Napoli, 2014, pp. 63, 72.

⁵ Cfr. FLICK G.M. – PUJIA D.F., *Contrasto al “fenomeno” dello sfruttamento del lavoro e principio di legalità: binomio impossibile?*, in *Cass. Pen.*, 5, 2025, p. 1429.

L'ordinamento penitenziario riconosce espressamente all'art. 18 il diritto a mantenere rapporti con il mondo esterno: i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, oltre a essere titolari del diritto di comunicazione con il difensore e con le autorità di garanzia.

Con l'art. 6 del decreto-legge n. 92-2024 (conv. con legge n. 112-2024) si prevedeva che entro sei mesi dall'entrata in vigore il Regolamento penitenziario dovesse essere modificato per «*garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti*», anche incrementando all'art. 39 il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili ed equiparando la relativa disciplina a quella di cui all'articolo 37 (ossia quella dei colloqui in presenza); nonché inserendo all'articolo 61, comma 2, lettera a), secondo periodo, il riferimento all'articolo 39 (ossia consentendo ulteriori colloqui oltre quelli telefonici e in presenza, come elemento fondamentale per costruire il piano del gruppo di osservazione volto ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare.

Nelle more dell'adozione del decreto attuativo, il legislatore prevedeva la possibilità di autorizzare i colloqui telefonici «*oltre i limiti*» dell'art. 39 del Regolamento.

Con il D.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176, l'art. 39 del Regolamento è stato modificato. I colloqui telefonici con familiari o altre persone per le quali sussistano ragionevoli e verificati motivi possono essere autorizzati sei volte al mese. Per i detenuti di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis o.p. il numero dei colloqui non può essere superiore a quattro.

Resta fermo che ulteriori colloqui telefonici possano essere autorizzati oltre i limiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 39, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto (come previsto con l'art. 2-*quinquies* del d.l. 28-2020).

Il Regolamento è stato ulteriormente modificato prevedendo inoltre che gli imputati possano essere autorizzati alla corrispondenza telefonica, con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3, dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal *direttore dell'istituto* (e non dal magistrato di sorveglianza).

Si tratta di novità interessanti; ma forse non ancora sufficienti. V'è qualche dubbio che nonostante la rilevanza del tema dei rapporti con l'esterno esso continui ad essere rimesso al Regolamento penitenziario: la disciplina relativa alle modalità di esercizio di un diritto fondamentale costituzionalmente tutelato dovrebbe essere rimessa alla legge ordinaria, in modo chiaro e preciso e senza disposizioni "in bianco".

L'art. 18 o.p. in ottica futura potrebbe essere arricchito per uniformare sul territorio nazionale il rispetto del diritto del ristretto ai contatti con l'esterno. Non è un caso che la nota sentenza n. 10-2024 (sull'affettività in carcere; o meglio sul diritto alla sessualità in carcere⁶) abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio dell'art. 18 o.p. nella

⁶ Cfr. su questa precisazione, già prima della citata sentenza della Corte costituzionale, fondamentalmente PUGIOTTO A., *Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, in *Giurisprudenza penale web*, 2019, n. 2-bis, p. 27 ss.

parte in cui non prevedeva che la persona detenuta potesse essere ammessa a svolgere i c.d. colloqui intimi.

I colloqui telefonici sono fondamentali. Sul punto, in particolare a seguito della pandemia da covid-19, la tecnologia è entrata negli istituti penitenziari per porsi al servizio dei diritti. Sempre più istituti penitenziari utilizzano *Skype for Business* o, in alternativa, il sistema di videochiamata mediante Whatsapp⁷.

Con circolare trasmessa dal DAP a settembre 2022⁸ gli strumenti di comunicazione introdotti in via sperimentale sono stati "normalizzati" per assicurare il diritto costituzionale a mantenere relazioni socio-familiari. La circolare ha sottolineato che «*la videochiamata deve essere sicuramente confermata come alternativa modalità di fruizione dei colloqui visivi*» e deve essere qualificata come modalità "ordinaria" e non più sperimentale. Si segnala l'opportunità che il D.A.P. possa preservare un approccio aperto anche al tema delle c.d. telefonate straordinarie.

L'ammodernamento tecnologico delle strutture penitenziarie è però vitale per poter preservare il senso di umanità del carcere e anzi renderlo effettivo. L'accesso ad internet e la formazione digitale consentirebbero ai detenuti di stare *al passo con il mondo*, anche nell'ottica di un reinserimento meno traumatico⁹.

Nella pratica quotidiana emergono però numerosi ostacoli. Le comunicazioni con l'esterno sono spesso limitate da procedure burocratiche complesse. In molti istituti il tempo disponibile per le telefonate è estremamente ridotto e le infrastrutture tecnologiche risultano obsolete. Queste limitazioni rischiano di trasformare il diritto alla comunicazione in un diritto solo formalmente riconosciuto. Eppure il mantenimento dei rapporti sociali rappresenta uno dei principali fattori di prevenzione della recidiva e costituisce un elemento fondamentale del percorso rieducativo.

⁷ Cfr. sul punto l'aggiornamento contenuto nel XXI Rapporto di Antigone, *"Tutto chiuso"*, Sezione *"Colloqui, telefonate e videochiamate"*, consultabile al seguente URL: <https://www.rapportoantigone.it/ventunesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/colloqui-telefonate-e-videochiamate/>. L'utilizzo di Whatsapp installato su dispositivi in dotazione all'Amministrazione penitenziaria o al singolo Istituto si è diffuso proprio nel corso della pandemia da covid-19; il ricorso a Skype era invece stato autorizzato già con Circolare DAP n. 0031246U del 30 gennaio 2019.

⁸ Cfr. Circolare DAP n. 3696/6146 del 26 settembre 2022.

⁹ Cfr. sul punto il XXI Rapporto di Antigone, sopra citato: «(...) *il trend relativo all'accesso a internet per le persone detenute mostr[a] una sostanziale stabilità nel corso degli ultimi anni, nonostante ci si aspetterebbe una maggiore apertura e digitalizzazione, coerentemente con quanto accade nel mondo esterno. Si fa qui riferimento all'utilizzo di internet con finalità diverse dallo svolgimento delle videochiamate, come ad esempio la facilitazione dello studio. Ad esempio, presso la Casa di reclusione di Alghero, l'accesso al web permette lo svolgimento degli esami in modalità online per gli iscritti all'università. A Rebibbia femminile il PC è utilizzato per visione e interazione con programmi registrati, come RAI EDU. Ancora, presso la Casa circondariale di Secondigliano, le persone detenute iscritte al Polo Universitario dispongono di computer portatili e possono utilizzare internet in maniera "pilotata"(...)*».

3. Carcere e innovazione tecnologica.

La questione delle comunicazioni con l'esterno si collega direttamente al tema più ampio dell'innovazione tecnologica nel sistema penitenziario. Una riflessione particolarmente significativa su questo tema è stata sviluppata dalla Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, istituita nel 2021¹⁰ e presieduta da Marco Ruotolo¹¹.

La Commissione ha elaborato una serie di proposte volte a migliorare la qualità della vita negli istituti penitenziari e ad adeguare il sistema penitenziario ai cambiamenti tecnologici, sociali e culturali contemporanei. Sembra meritevole di apprezzamento il tentativo della commissione di ragionare su come tutelare maggiormente i diritti dei detenuti senza "riforme epocali".

Secondo la Commissione la pena deve contribuire a ricostruire il legame sociale interrotto dal reato e a favorire un processo di responsabilizzazione e re-inclusione della persona detenuta. Ciò richiede condizioni di vita adeguate e strumenti capaci di favorire l'autodeterminazione della persona.

Tra gli ambiti di intervento individuati figura proprio l'impiego delle tecnologie, che consentono al tempo stesso di garantire maggiore sicurezza e agevolare il trattamento penitenziario.

La Commissione ha proposto tra le altre cose il potenziamento dei video-colloqui tra detenuti e familiari; la digitalizzazione delle richieste dei detenuti attraverso sistemi informatici; l'introduzione di applicazioni per la prenotazione dei colloqui; l'uso di strumenti tecnologici per favorire l'istruzione e la formazione a distanza. L'innovazione tecnologica deve essere anzitutto un mezzo per migliorare la qualità della vita penitenziaria; non può essere considerata esclusivamente quale strumento di controllo¹².

Tra le innovazioni particolarmente suggerite oggi vi sono sicuramente quelle della digitalizzazione del fascicolo; la creazione di *totem touch* per la gestione delle richieste dei detenuti e il superamento dei c.d. modelli 393 e modelli 72 per il sopravvitto; la digitalizzazione effettiva del fascicolo sanitario e la previsione di modelli di telemedicina

¹⁰ La Commissione veniva istituita dall'allora Ministra della Giustizia con con d.m. 13 settembre 2021.

¹¹ Cfr. *Relazione finale della Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario*, in *Sistema Penale*, 11 gennaio 2022.

¹² Cfr. in questo senso CANESCHI G., *Intelligenza artificiale e sistema penitenziario*, in *Riv. it. dir. e pen. proc.*, 1, 2024, pp. 254, 267. Un esempio concreto di innovazione tecnologica è rappresentato dall'ormai risalente progetto *Zeromail*, che consente ai detenuti di inviare e ricevere messaggi tramite posta elettronica attraverso un sistema mediato dall'amministrazione penitenziaria. Il servizio riduce i tempi della corrispondenza e contribuisce al mantenimento dei rapporti tra ristretto e familiari. Interessante anche l'esperienza del progetto *Move* (a Lecce denominato *Free man*). Si tratta di un sistema automatizzato per gestire la circolazione dei detenuti fra i vari reparti. L'iniziativa è stata suggerita a livello nazionale dal DAP – dopo esser stata lanciata presso Rebibbia Nuovo Complesso – con circolare n. 0442486U del 18 novembre 2022.

per i primi consulti¹³. L'adeguamento tecnologico può favorire inoltre la ricerca documentale nella mole della burocrazia di carta dell'amministrazione, molto spesso frammentata e dispersa sul territorio nazionale.

4. Carcere e intelligenza artificiale: dalla sicurezza alla dignità.

Tra le prospettive delle innovazioni tecnologiche non si può non tener conto dell'intelligenza artificiale. È già in corso una profonda discussione sulle possibilità di impiego dell'IA nell'ambito dell'esecuzione penale.

Alcuni ritengono infatti che i *big data* e i sistemi di indicizzazione possano favorire il lavoro del magistrato di sorveglianza nella valutazione del rischio di recidiva nonché degli elementi connessi alla pericolosità sociale. La prognosi sulla futura commissione di reati potrebbe passare attraverso il ricorso a *software* tali da rendere maggiormente uniformi le decisioni dell'autorità competente¹⁴.

Sono prospettive interessanti, che sembrano però distopiche. V'è il rischio che la decisione giudiziaria non sia di fatto *sempre* rimessa alla "persona" del magistrato, come invece richiesto in astratto dalla l. n. 132-2025.

Spunti interessanti emergono dallo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità penale e civile, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 giugno 2026, in attuazione della delega di cui all'art. 24 della l. n. 132-2025¹⁵.

Pur riguardando più propriamente l'attività di polizia e non l'esecuzione della pena in senso stretto, lo schema alimenta gli interrogativi sul destino della "riserva di umanità"¹⁶ della decisione giudiziaria anche nelle fasi successive alla condanna definitiva¹⁷. L'art. 3

¹³ Cfr. in questo senso CANESCHI G., *Intelligenza artificiale e sistema penitenziario*, cit., p. 256.

¹⁴ Cfr. CANESCHI G., *op. cit.*, pp. 260, 261, 267 e la dottrina ivi citata.

¹⁵ Lo schema di decreto e la relazione illustrativa sono stati pubblicati sulla rivista *Sistema Penale*, in data 3 luglio 2026. Per un primo commento, cfr. FRAGASSO B., *Disposizioni attuative in materia di intelligenza artificiale: il reato di omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di I.A. e altre novità in materia di autorità di vigilanza, identificazione biometrica, responsabilità da reato degli enti e responsabilità civile*, in *Sistema Penale*, 12 giugno 2026.

¹⁶ Cfr. *ex plurimis* FLICK G.M., *Intelligenza artificiale e processo: dalla riserva di legge ex ante a quella di giurisdizione ex post*, in *Sistema Penale*, 1° dicembre 2025, p. 5; cfr. FLICK G.M. – PUJIA D.F., *Etica di impresa e responsabilità "personale": un altro binomio impossibile?*, in *Cass. pen.*, 1, 2026, p. 268 ss.

¹⁷ Significativa in tal senso la proposta di un nuovo art. 359-ter c.p.p. che dovrebbe disciplinare l'identificazione e la localizzazione a fini investigativi mediante sistemi di IA di soggetti indiziati e latitanti, con riferimento ai reati di cui all'allegato II al Reg. (UE) 2024/1689, ossia terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale di minori e pornografia minorile, traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, omicidio volontario, lesioni gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, sequestro, detenzione illegale e presa di ostaggi, reati che rientrano nella

dello schema impone di seguire un «*approccio antropocentrico, proporzionato e fondato sul rischio*» e richiede una «*revisione umana qualificata*» dei risultati delle elaborazioni automatizzate prima del loro impiego in atti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati, nell'ambito delle attività di polizia. Tali principi dovrebbero orientare anche la disciplina dell'IA applicata alla fase esecutiva, ove "l'umanità del controllo giurisdizionale" sulla persona ristretta assume particolare rilievo.

L'output di un software non deve infatti mai assurgere a fondamento esclusivo di una decisione che incida sulla libertà personale; esso resta, e deve restare, un "oggetto" da sottoporre al giudizio umano¹⁸. I sistemi predittivi eventualmente destinati a supportare le valutazioni di recidiva nell'esecuzione penale devono essere affidabili, prima ancora che "legittimi"¹⁹.

Il contesto sociale e politico in cui si dovrebbe realizzare il dibattito culturale circa la giustizia predittiva spinge, al di là dei tecnicismi, a coltivare timori. Ciò in quanto la politica criminale e la collettività (e, quando la prima realizza i suoi scopi, la legge penale), già fondano su presunzioni assolute e su categorizzazioni reiterate il giudizio

competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, illecita cattura di aeromobile o nave, violenza sessuale, reati ambientali, rapina organizzata o a mano armata, sabotaggio, partecipazione a un'organizzazione criminale coinvolta in uno o più dei reati elencati sopra.

¹⁸ In questo senso appare più problematica, invece, la proposta di un nuovo art. 437-bis c.p. (di cui all'art. 12 dello schema), con il quale si intenderebbe attuare l'art. 24, co. 5, lett. b) della legge delega n. 132-2025: non sembra convincere l'idea di sanzionare l'omessa adozione di non meglio precisate misure tecniche di sicurezza o di «*sorveglianza umana*» nell'uso dei sistemi di IA ad alto rischio con una fattispecie di pericolo *apparentemente* concreto (che rischia di trasformarsi nella prassi giudiziaria in fattispecie di pericolo *sostanzialmente* astratto o presunto). La fondamentale tutela della collettività dai rischi connessi agli output non verificati o alterati dell'IA non può condurre a trascurare i principi costituzionali di materialità e colpevolezza, che informano la materia penale.

¹⁹ Si richiama spesso in dottrina il noto caso statunitense *State v. Loomis*, 881 NW 2d 749, Wisconsin, 2016, ove un software denominato COMPAS era stato utilizzato per trattare le informazioni sui precedenti penali, i dati statistici e le dichiarazioni dell'imputato al fine di valutare e accertare giudizialmente. Cfr. sul punto MANES V., *L'oracolo algoritmico e la giustizia penale: al bivio tra tecnologia e tecnocrazia*, in *Discrimen*, 15 maggio 2020, p. 9: «*si basa sia su informazioni ottenute direttamente dall'imputato, in un'intervista, sia sul certificato del casellario e dei carichi pendenti, le quali vengono elaborate attraverso un modello computazionale in relazione a dati statistici di controllo, riferiti a un campione di popolazione non necessariamente corrispondente a quella dello Stato; sul piano predittivo, quindi, lo strumento prevede il rischio di ricaduta violenta, senza tuttavia offrire una spiegazione di tale rischio, individuato in rapporto al dato statistico*». In Cataloga si ricorre oggi al software *RisCanvi*, algoritmo utilizzato per determinare il rischio di recidiva ai fini della concessione della libertà condizionale. Lo strumento però presenta criticità, soprattutto per il difetto di trasparenza rispetto al suo funzionamento. Cfr. sul punto PORTELA M. – CASTILLO C. – SONGÜL T. – MARZIEH K.H. – PUEYO A.A., *A comparative user study of human predictions in algorithm-supported recidivism risk assessment*, in *Artificial Intelligence and Law*, 33, 2025, p. 471 ss.; BELLIO N., *In Catalonia, the RisCanvi algorithm helps decide whether inmates are paroled*, in *algorithm watch*, 25 maggio 2021.

escludente per rei (o presunti tali) e detenuti.

Il rischio è che la tentazione degli automatismi concettuali, insita nella riduzione dello strumento della pena a mezzo per emarginare soggetti pericolosi, odiosi e considerati ripugnanti, possa stringersi pericolosamente con il funzionamento degli automatismi informatici: ossia che l'algoritmo sia anch'esso asservito alla logica del segnare la diversità *sociale* di particolari categorie attraverso irrazionali irrigidimenti normativi.

Sull' "umanità" del processo si fonda la legittimazione di quest'ultimo quale strumento predisposto dall'ordinamento per comporre le liti e accertare fatti in relazione ai quali l'autore merita di subire un'incisione nella propria sfera giuridica soggettiva (nel nostro caso, la privazione della libertà personale). Sull'umanità nell'esecuzione penale e nella decisione del magistrato di sorveglianza si costruisce il giudizio che consente di passare "dal fatto alla persona", al fine di apprezzare il percorso trattamentale; conoscere le effettive condizioni detentive; comprendere l'impatto delle difficoltà patologiche della vita penitenziaria sulla personalità del ristretto e sulla sua salute mentale, e così via.

Il carcere umano è anzitutto quello in cui il magistrato di sorveglianza in carne e ossa entra in carcere, per toccare con mano la situazione dei detenuti che si affidano alle sue valutazioni.

In ogni caso, nel contesto europeo e internazionale si stanno diffondendo numerosi strumenti tecnologici in ambito penitenziario, non solo destinati al giudizio sulla recidiva. L'intelligenza artificiale è entrata nelle carceri del mondo, anzitutto per garantire un ambiente "più sicuro"²⁰.

Oltre la sicurezza, però, vi è anche la prospettiva interessante dell'utilizzo dell'IA per migliorare la vita carceraria²¹. L'intelligenza artificiale e la tecnologia devono essere

²⁰ Cfr. CANESCHI G., *op. cit.*, p. 264, ove si fa riferimento alle esperienze di Yancheng (*smart jails* con sorveglianza continua e sistemi di "allarme" per il personale penitenziario in caso di comportamenti sospetti); e dei Paesi Bassi (progetto *RFID* che consiste nell'automazione dei locali del carcere per garantire un maggiore controllo, ma con scarsa efficacia deterrente). Nello stesso testo si ricorda la discussione sull'opportunità di dotare l'amministrazione di braccialetti elettronici collegati ad internet con sistema di monitoraggio automatizzato. Cfr. anche O'DONNELL J., *Una IA addestrata sulle telefonate fatte dal carcere ora ricerca i crimini pianificati in tali chiamate*, in *MIT Technology Review*, 1° dicembre 2025, in cui si fa cenno all'iniziativa assunta da una società di telecomunicazioni statunitense per addestrare modelli di IA su anni di telefonate e videochiamate dei detenuti, allo scopo di prevenire la commissione di reati.

²¹ È stato di recente lanciato il progetto *Folsom Freedom*, che consiste nell'utilizzo di sistemi di realtà virtuale e aumentata per favorire e agevolare la formazione nei circuiti di Alta Sicurezza (Cfr. le informazioni reperibili sul sito del Ministero della Giustizia al seguente URL: <https://www.gnewsonline.it/visori-e-ia-la-scuola-del-futuro-parte-dal-carcere/>). In Finlandia invece è attivo dal 2021 lo *Smart Prison Project*: nell'istituto femminile ogni cella è stata dotata di un PC collegato ad internet, utilizzato dalle detenute per mandare messaggi e parlare con operatori penitenziari e familiari. Le detenute possono accedere limitatamente ad internet e ricevere assistenza sanitaria da remoto. Il progetto, tuttavia, ha sollevato alcune critiche: sia per l'eccessiva "apertura" non percepita positivamente; sia per i rischi connessi alla *deumanizzazione*. Cfr. sul punto CANESCHI G., *op. cit.*, p. 267 e i riferimenti ivi contenuti.

posti al servizio e a tutela della dignità dei detenuti, al fine di evitare che l'IA conduca alla "de-umanizzazione" della persona privata della libertà personale. Quest'ultima ha diritto a una vita "reale", seppure con le fisiologiche limitazioni dovute allo stato detentivo.

Le tecnologie digitali devono essere utilizzate in modo proporzionato e non invasivo. Esse possono contribuire all'arricchimento del percorso di responsabilizzazione e di riscatto del ristretto, agevolando i contatti con l'esterno; l'acquisizione di nuove competenze lavorative; il progresso culturale e del livello di istruzione.

Sotto tale profilo, occorre ricordare che la pena è umana anche quando consente di promuovere la cultura in carcere; nonché permette al ristretto di accedere al patrimonio storico e artistico della nazione attraverso i nuovi mezzi messi a disposizione dall'evoluzione tecnologica, affinché il percorso di riscatto sociale orientato al ritorno in società muova dalla conoscenza della realtà circostante. Il detenuto deve potersi "collocare" storicamente.

È fondamentale anche assicurare accesso alle informazioni e alle notizie sul mondo esterno. La sostenibilità e la tollerabilità di forme di punizione detentive passano attraverso il "contatto" con il patrimonio culturale che contribuisce alla definizione della identità personale. La conoscenza del (e l'accesso al) patrimonio culturale, storico, paesaggistico, artistico e ambientale costituisce un diritto anche delle persone ristrette che merita di essere tutelato con ogni mezzo, anche quello tecnologico.

5. Prospettive future.

L'intelligenza artificiale può essere utilizzata come strumento di supporto per la gestione dei dati penitenziari; per la personalizzazione dei percorsi trattamentali; per la migliore ricostruzione della situazione del ristretto utile per la decisione della magistratura di sorveglianza; per l'organizzazione dei servizi sanitari e formativi; per l'arricchimento del percorso trattamentale e dell'offerta culturale.

L'obiettivo dovrebbe essere quello di migliorare l'efficienza del sistema penitenziario, che si assicura prima attraverso la garanzia di un trattamento "conforme al senso di umanità"; poi con il rafforzamento della capacità della pena "di rieducare".

L'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale possono offrire strumenti utili per migliorare l'organizzazione del sistema penitenziario e la qualità della vita delle persone detenute. Tuttavia, la tecnologia non può sostituire la dimensione umana della pena.

La sfida del futuro consiste nel coniugare sicurezza, dignità della persona e innovazione tecnologica, garantendo che l'intelligenza artificiale rimanga sempre uno strumento al servizio della persona nel rispetto dei principi costituzionali. L'esigenza di umanità nella giustizia e della decisione umana sulla persona umana deve essere preservata senza tendenze oscurantiste; ma non si può ignorare il carattere "costitutivo" (per il patto sociale) della pena irrogata all'essere umano per mano di altro essere umano.

Occorre evitare che l'introduzione dell'IA in carcere si trasformi nella sostituzione fra realtà "virtuale" e realtà "vera". Si apre però la prospettiva – che è al tempo stesso una sfida per gli operatori del diritto – dell'IA al servizio dei diritti fondamentali.